

ASPETTI CONTRATTUALI- 14 GIUGNO 2024 ORE 06:00

## Contratti stagionali: quali sono le regole e le deroghe da rispettare

*Manuela Baltolu - Consulente del lavoro in Sassari*

Tra i contratti a cui è possibile apporre un termine vi sono i contratti stagionali che, pur rientrando nell'alveo dei contratti a tempo determinato, beneficiano di diverse deroghe rispetto alla rigida regolamentazione imposta ai contratti a termine ordinari. Quali sono le peculiarità del contratto di lavoro stagionale? Quali, invece, le deroghe e gli aspetti in comune con i contratti a tempo determinato? Cosa cambia con riferimento agli aspetti contributivi?

Il riferimento principale per identificare se un'**attività lavorativa** possa o meno essere annoverata tra quelle "**stagionali**", è contenuto all'interno del Capo III "**Lavoro a tempo determinato**" del D.Lgs. n. 81/2015, all'art. 21, c.2, 2° periodo, in cui si afferma che le stesse sono quelle "individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525".

### Definizione di attività stagionali

Il citato decreto del Ministero del Lavoro non risulta ad oggi esistente, e, pertanto, giocoforza, resta quale unica direttiva applicabile l'ultra sessantenne D.P.R. n. 1525/1963 che, al punto n. 48 dell'allegato n. 1, inserisce nell'elenco dettagliato di quelle che, all'epoca, furono identificate quali attività stagionali - prevalentemente in campo agricolo, alimentare e tessile, come detto tutt'ora pienamente valide - , le "attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi".

È opportuno ricordare che, in merito a quanto sopra, l'Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto con la nota n. 413/2021 per chiarire che le imprese turistiche stagionali, come sopra definite, hanno comunque la **possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato** senza inficiare la stagionalità, in ragione del fatto che abbiano comunque necessità di svolgere attività programatorie e preparatorie nei mesi di chiusura al pubblico, quali, a mero titolo di esempio, relative ai contratti stipulati con impiegati amministrativi addetti alla contabilità, o con operai che si occupano della manutenzione in senso ampio delle strutture ricettive.

**Leggi anche** Contratti stagionali: come devono essere utilizzati dai datori di lavoro